

N.3167 /2019 R.G.

Tribunale Ordinario di Verona

TERZA SEZIONE civile

Il giudice dott. Massimo Vaccari

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa tra

, , tutti con l'

Contro

con l'

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.7.2019

Rilevato che

l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto avanzata dagli oppositori è infondata e va rigettata;

infatti l'eccezione di difetto di procura alle liti in favore del difensore della opposta da loro sollevata può essere superata assegnando alla convenuta termine per sanare tale vizio ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.;

le doglianze attoree di nullità della c.m.s., di illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di abusivo recesso dal rapporto di conto corrente sono smentite dalla documentazione prodotta dalla opposta;

il rilievo in punto di mancato invio degli estratti conto non rileva in questa fase e in ogni caso non è idoneo ad influire sulla quantificazione del credito di controparte in difetto della allegazione da parte degli oppositori del pregiudizio che essi avrebbero subito in conseguenza di esso;

infine il rilievo, svolto in via di mera eccezione, di nullità della fideiussioni omnibus rilasciate dai IM , sul presupposto che esse siano state redatte in conformità al modello ritenuto contrario alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia andrebbe valutato dal giudice



competente, da individuarsi, ai sensi dell'art. 18 d. lgs. 3/2017, nel tribunale delle imprese di Milano;

infatti, diversamente da quanto ritenuto da questo giudice in un altro analogo caso e melius re perpensa, la questione non può essere conosciuta dal giudice non specializzato nemmeno in via di mera eccezione, come nel caso di specie, poiché la decisione su di essa implica un accertamento sulla nullità o non nullità della contratto (nel caso di specie della fideiussione), che, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26242/2014, sebbene incidentale, è comunque idoneo al giudicato;

tali considerazioni non comportano però la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e la conseguenze sospensione del decreto opposto, atteso che questa norma presuppone che il giudizio pregiudicante sia già pendente;

parimenti va esclusa la possibilità di separare la causa di competenza del giudice delle imprese da quella spettante al giudice della opposizione, secondo le indicazioni di Cass. 19738/2017, poiché tale iter postula che l'opponente abbia svolto una domanda riconvenzionale, di competenza del giudice specializzato, cosa che nel caso di specie non è avvenuta;

in conclusione l'eccezione va ritenuta inammissibile in quanto comunque comportante un aggiramento della competenza funzionale del giudice specializzato, se non addirittura mirata a tale obiettivo;

P.Q.M

Assegna a parte convenuta termine fino al 20 ottobre 2019 per sanare il difetto di procura alle liti eccetto dagli attori;

Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

assegna alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.

Verona 12/09/2019

